

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA E LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI SANT'ILARIO D'ENZA PER L'ACCESSO INFORMATICO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella Sede municipale,

TRA

il Comune di Sant'Ilario d'Enza rappresentato dal Sindaco c.f.
..... nat

E

Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza rappresentato da c.f.
..... nato a, il quale interviene nella qualità di Comandante *pro tempore* della Stazione dei Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, di seguito chiamato "Ente Convenzionato",

VISTI

- la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 12, comma 1, che testualmente recita "Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo - statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale";
- l'art. 43, comma 4, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che stabilisce "Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 2, comma 1 lett. c) che prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di "collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici";
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2002, n. 3, recante "*Autorizzazioni per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223*", che consente ai Comuni di autorizzare direttamente i collegamenti telematici con gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, ovvero che erogano servizi di pubblica utilità, restando in capo al Ministero dell'Interno la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle anagrafi, ai sensi del D.Lgs. 30/07/1999 n. 300 e successive integrazioni;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), ed in particolare:
 - ✓ l'art. 50, in ordine alla disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni prevede i principi secondo cui "1. I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica

amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4 salvo il disposto degli articoli 43, comma 4 e 71, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”;

- ✓ l'art. 52, in ordine alla disciplina dell'accesso telematico e della riutilizzo dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ l'art. 73, comma 1, in ordine alla creazione del Sistema pubblico di connettività (SPC), finalizzato ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni;
- l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;
- l'art. 47 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, che prevede che “1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. 2. I dati trattati dalle Forze di polizia per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo (omissis)”;
- l'art. 62 del richiamato CAD in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che, nello stabilire le modalità di fruibilità dei dati contenuti nell'ANPR da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sottolinea al comma 3, tra l'altro, che “[...] I comuni possono inoltre consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione di dati anagrafici da parte di soggetti aventi diritto”;
- gli artt. 4 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, che definiscono le figure del "Titolare del trattamento" e l'ipotesi di contitolarità del trattamento dei dati personali;

PREMESSO

- che la Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza ha la necessità di accedere, in sola consultazione, alla banca dati anagrafica della popolazione ivi residente del Comune, ai sensi dell'art. 37 del DPR 30/5/1989 n. 223 e ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 13.04.1999, attivazione che con la presente Convenzione il Comune autorizza;
- che tale accesso è finalizzato alla tempestiva consultazione dei dati necessari per far fronte ad esigenze istituzionali ed operative e consente un risparmio nell'impiego del personale, sia di codesto Ente che di questa Amministrazione;
- che i collegamenti telematici devono consentire l'accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisiti;

- che tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai sensi di quanto espressamente disposto dal GDPR 2016/679, nonché in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dalla Legge n. 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) e dal DPR 30/5/1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
- che l'art. 47 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recita: “nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8”.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica della banca dati anagrafica del Comune di Sant'Ilario d'Enza da parte della Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza e da soggetti da essa all'uopo incaricati per l'adempimento dei propri compiti istituzionali;

Considerato che le finalità oggetto del presente atto sono previste in disposizioni legislative e/o regolamentari;

Tutto ciò premesso ed a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite, anche ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018;

SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione autorizza e disciplina la consultazione della banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Sant'Ilario d'Enza da parte della Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza e da soggetti da essa all'uopo incaricati.

Il Comune si impegna ad autorizzare l'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi anagrafici nei confronti della Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza con sede in Sant'Ilario d'Enza in via Podgora 14 – Sant'Ilario d'Enza, tramite:

- fornitura postazione di lavoro fissa (PC),
- chiavetta USB dotata di traffico dati pari a 20 GB,
- predisposizione connessione sicura al sistema informatico dell'Ente tramite Private Virtual Network (VPN) per l'accesso alla banca dati anagrafica.

La Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza da parte sua, si impegna a:

- utilizzare l'accesso alla banca dati ai soli fini istituzionali
- svolgere l'attività di consultazione della banca dati secondo le modalità stabilite nella presente convenzione, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia anagrafica, di protezione dei dati personali e di utilizzabilità dei dati pubblici.

Art. 2 - Abilitazione all'interrogazione della banca dati

La Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, una volta effettuata la comunicazione al Comune circa i dati degli operatori incaricati alla consultazione della banca dati anagrafica (come successivamente previsto nell'art. 5), riceverà dal Comune l'assegnazione degli accessi per gli operatori incaricati.

Art. 3 - Titolarità della banca dati e titolarità del trattamento

La banca dati cui si accede è di titolarità del Comune di Sant'Ilario d'Enza. Non è consentito, per fini diversi da quelli contemplati nella presente Convenzione, riprodurre, utilizzare o comunicare i dati contenuti nella banca dati. La tipologia di dati anagrafici consultabili è quella prevista per il rilascio degli elenchi e dei certificati anagrafici, ai sensi del Capo VI del DPR n. 223/1989.

La Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza agisce come Titolare Autonomo ai sensi dell'art. 4 Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR sui dati di propria competenza estratti dalla banca dati, nell'ambito di procedimenti istituzionali connessi alle funzioni di Pubblica Sicurezza attribuite dalla Legge, e in ragione dell'autonomia decisionale rispetto alle finalità, modalità e misure di sicurezza del trattamento medesimo in considerazione dell'attività istituzionale perseguita.

Non è consentita in nessun caso la duplicazione - anche per via indiretta - della banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Sant'Ilario d'Enza.

Art. 4 - Modalità di collegamento telematico

Per accedere ai dati di cui trattasi sarà attivata una connessione sicura da remoto al sistema informatico dell'Ente tramite predisposizione, da parte del Servizio Informatico Associato dell'Unione Val D'Enza, di una Virtual Private Network (VPN). La connessione VPN sarà realizzata tramite apposito software che sarà scaricato, installato e configurato sulla postazione fissa messa a disposizione del Comando. Le credenziali di accesso alla VPN sono di livello 1 (username e password).

La VPN sarà configurata in modo che permetta l'accesso alla sola banca dati anagrafica del Comune di Sant'Ilario D'Enza.

Gli accessi con VPN al sistema informatico dell'Ente vengono tracciati ed i log sono mantenuti e consultabili ai sensi della normativa vigente in materia.

La configurazione dei sistemi, consentendo l'accesso ai soli dati di cui all'art. 3, garantisce che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, e l'accessibilità. Verrà quindi effettuata periodicamente una verifica delle modalità di accesso e delle misure di sicurezza adottate, atte a garantire che continuino ad essere applicate misure tecniche e organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti degli artt. 25 e 32 Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.

Art. 5 - Modalità di accesso

La Stazione dei Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza deve comunicare preventivamente al Responsabile del servizio anagrafico del Comune, i nominativi, gli estremi dei documenti di identità ed i riferimenti per l'invio delle credenziali di autenticazione degli operatori abilitati alla consultazione della banca dati (autorizzati del trattamento).

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza comunicherà agli operatori incaricati indicati dalla Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, relativamente a ciascuno di essi e con modalità atte a garantirne la riservatezza, le credenziali di autenticazione composte da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password), al fine di consentire lo svolgimento delle attività di interrogazione della banca dati.

La Stazione dei Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza si impegna a comunicare al Comune senza alcun ritardo i nominativi del personale già autorizzato che deve essere inibito in quanto trasferito ad altra sede o per qualunque ragione non più autorizzato all'accesso.

Art. 6 - Password

Relativamente alle credenziali di autenticazione degli operatori individuati dalla Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, il Comune nel rispetto degli standard di sicurezza in linea con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantisce:

- la possibilità all'operatore designato per la consultazione, di sostituire la parola chiave al primo accesso; il sistema gestionale invierà in automatico all'indirizzo email dell'incaricato una password temporanea, della quale il personale del Comune non sarà in alcun modo a conoscenza; tale password dovrà poi essere modificata almeno ogni 3 mesi. L'Amministratore di sistema ha la facoltà di imporre tale cambiamento periodico;
- la parola chiave sarà composta da almeno otto caratteri alfanumerici secondo le regole imposte e suggerite dal sistema gestionale.

Relativamente alle credenziali di autenticazione degli operatori individuati, l'Ente fruitore, nel rispetto degli standard di sicurezza in linea con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantisce:

- che la parola chiave assegnata dal sistema sarà sostituita dall'operatore designato al primo accesso, che sarà composta da caratteri alfabetici e da caratteri numerici, che formino un codice non banale senza riferimenti a dati personali (nomi, indirizzi, date di nascita) dell'operatore, di parenti, amici, colleghi o conoscenti;
- che la parola chiave sarà mantenuta segreta e non rivelata ad alcuno, conservata in forma scritta esclusivamente se custodita con diligenza affinché solo l'operatore stesso possa accedervi.

Sarà cura del Comandante della Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza segnalare, tempestivamente, al Responsabile del Servizio Anagrafe il venir meno dei requisiti di accesso dell'operatore al fine di permettere all'Amministratore di sistema di disabilitare il relativo profilo, come pure l'eventuale necessità di abilitarne uno nuovo.

Art. 7 - Limitazioni ed estensioni all'accesso

Il Comune ed il Comandante della Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza concordano che i dati anagrafici resi disponibili in considerazione delle esigenze istituzionali ed in ragione del principio della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati, sono in una scheda anagrafica contenente i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza attuale, rappresentazione fotografica del soggetto.

E' vietata la consultazione dei dati al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla vigente normativa.

I dati acquisiti dalla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune potranno essere utilizzati dall'Ente convenzionato, nonché da altri soggetti dalla medesima designati ed autorizzati, in altre operazioni di trattamento limitatamente ed in quanto necessario all'espletamento delle finalità istituzionali indicate nella presente convenzione nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza posti dal GDPR 2016/679 e secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora innovazioni normative o organizzative rendano necessaria una revisione delle linee d'accesso al sistema informativo del Comune, la stessa potrà essere concordata fra il Responsabile del Servizio Anagrafe ed il Comandante della Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza.

Art. 8 - Funzioni utilizzabili sulle informazioni accessibili

Le funzioni utilizzabili da parte della Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza sono le seguenti:

- a. interrogazione di tutti i dati anagrafici con riferimento alla residenza ed alla posizione individuale del cittadino;
- b. esecuzione di stampe su supporto cartaceo dei dati visibili a video e files allegati alla scheda del cittadino.

Viene espressamente esclusa la possibilità di apportare modifiche e/o di alterare in ogni modo i dati presenti nella banca dati anagrafica.

Art. 9 - Livelli di servizio e modalità di assistenza

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza rende disponibile il servizio di accesso alla banca dati anagrafica del Comune sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro.

A tal fine, le parti, mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, danno atto che il traffico dati mensile di 20 GB, messo a disposizione dal Comune di Sant'Ilario d'Enza, è ritenuto sufficiente per effettuare la consultazione della banca dati secondo le modalità di cui al periodo precedente.

In caso di interruzioni programmate, il Comune informerà attraverso una comunicazione via posta elettronica gli operatori interessati dei tempi previsti di interruzione e del ripristino del servizio.

In caso di malfunzionamento nell'accesso dei dati, il fruitore potrà segnalarlo via PEC al Comune che, tramite il fornitore del servizio provvederà a risolvere il disservizio.

Art. 10 - Periodicità di aggiornamento dei dati

La banca dati anagrafica messa a disposizione per la consultazione è aggiornata in tempo reale e quindi il dato anagrafico è disponibile immediatamente dopo la sua variazione.

Il Comune è comunque sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

Art. 11 - Diritti del Comune

Il Comune si riserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica e del relativo sistema di ricerca, con l'esclusiva competenza a gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema utilizzato.

Art. 12 - Limitazione di responsabilità

La Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, in persona del comandante *pro tempore*, si assume ogni responsabilità in ordine all'uso dei dati oggetto della presente Convenzione, sollevando al riguardo il Comune da qualsiasi responsabilità derivanti da uso illegittimo degli stessi ed a conseguenti richieste di risarcimento da parte degli interessati.

Pertanto, il trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente Convenzione, effettuato da parte della Stazione dei Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza in modo difforme o in violazione del presente atto e/o delle norme dallo stesso richiamate, comporterà l'esclusiva responsabilità della Stazione dei Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e degli artt. 4 e 26 del GDPR, in ordine alle finalità, modalità e misure di sicurezza, ed esclusa al riguardo ogni responsabilità del Comune.

Art. 13 - Obbligo alla riservatezza

La Stazione dei Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza, in persona del comandante *pro tempore*, si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento per fini istituzionali, esclusivamente ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 112 del 13.04.1999, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di consultazione delle banche dati anagrafiche, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni; si impegna, altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

L'Ente convenzionato garantisce, inoltre, la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, informazioni, programmi, processi elaborativi o quant'altro connesso al collegamento autorizzato.

Art. 14 - Misure idonee di sicurezza

In base a quanto disposto agli articoli precedenti:

Il titolare della banca dati si impegna a garantire:

- accessi limitati e controllati in relazione alla loro provenienza ed alle modalità con cui gli stessi vengono effettuati;
- idonee procedure di abilitazione e autorizzazione degli utenti
- divieto di accessi da parte di utenti esterni;
- utilizzo di collegamenti sicuri;
- tracciatura delle operazioni compiute, con possibilità di identificare l'utente che accede ai dati, estremi dell'operazione effettuata e dati trattati.

L'Ente convenzionato si impegna a garantire:

- designazione preventiva e con adeguate istruzioni dei soggetti incaricati a svolgere esclusivamente le specifiche attività procedurali che hanno legittimato il collegamento;
- acquisizione di soli dati non eccedenti e pertinenti rispetto alla specifica finalità istituzionale perseguita.

L'Ente convenzionato si riserva la facoltà di richiedere al Comune la fornitura dei dati della tracciatura degli accessi effettuati dai propri incaricati, al fine di attivare le eventuali iniziative di Audit ritenute necessarie, con preavviso di almeno 3 giorni.

In caso di richiesta dei dati di tracciatura, il Comune si impegna a fornire gli stessi.

Analogamente, l'Ente convenzionato si impegna a consentire eventuali iniziative di Audit condotte dai referenti designati dal Comune, in qualità di titolare del trattamento, con preavviso di almeno 3 giorni, o da eventuali terzi incaricati al fine di verificare le misure tecniche organizzative, quali la formazione, le istruzioni ed il corretto uso delle credenziali rilasciate agli incaricati della Stazione dei Carabinieri, nonché lo stato e la configurazione del personal computer concesso in uso per questa funzione.

Devono, inoltre, essere implementate ulteriori misure di sicurezza, a titolo di esempio:

- configurazione degli accessi idonea a limitare i risultati delle interrogazioni alle sole informazioni necessarie all'espletamento della richiesta da parte dell'Ente convenzionato;
- verifica dei collegamenti con cadenza periodica, almeno annuale.

Alla banca dati comunale potranno accedere esclusivamente gli incaricati secondo quanto disposto dagli artt. 5 e ss., dotati dei propri codici di accesso personali.

La postazione di lavoro collegata con la banca dati comunale dovrà essere collocata in luogo non accessibile al pubblico e posta sotto la supervisione dei responsabili del trattamento.

Sono vietate le comunicazioni non necessarie al conseguimento della finalità istituzionale perseguita, nonché la diffusione dei dati oggetto della presente Convenzione ad altri soggetti, anche in caso di cessazione del trattamento.

Sarà cura dell'operatore, abilitato all'accesso, non lasciare incustodita, nemmeno per breve periodo, la postazione di lavoro con il collegamento attivo.

In caso di allontanamento temporaneo, l'operatore dovrà provvedere all'attivazione della funzione "blocca computer".

Ogni operatore abilitato dovrà utilizzare esclusivamente il proprio username e la propria password, che dovranno essere custodite in modo sicuro e riservato.

Art. 15 - Costi

L'accesso in sola consultazione della banca dati viene fornita gratuitamente dal Comune tramite connessione sicura da remoto al sistema informatico dell'Ente.

La concessione in uso del personal computer fisso e della chiavetta USB contenente il traffico dati all'Ente convenzionato è gratuita per tutta la durata della presente convenzione, in considerazione delle finalità pubbliche per la quale è disposta.

Art. 16 - Durata

La presente convenzione avrà durata di anni 4 (quattro) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito mediante richiesta da parte dell'Ente fruitore.

Il relativo trattamento del dato, dunque, in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR 2016/679 art. 5, lett. e) avrà durata limitata per il periodo di tempo corrispondente a quanto sopra stabilito.

Il Comune si riserva la possibilità di revocare la convenzione qualora non vengano rispettate le modalità in essa previste in particolare per quanto concerne gli artt. 1,2,3,5,6, 7 e 8.

Le parti si riservano, ciascuna per quanto di rispettiva ragione, la possibilità di revocare e/o modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

Art. 17 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione la competenza spetta al Foro di Reggio Emilia.

ART. 18 - Comunicazione

Il Comune di Sant'Ilario d'Enza si impegna a comunicare all'Agenzia per l'Italia Digitale (protocollo@pec.agid.gov.it) l'avvenuta stipula della presente convenzione ai fini dell'attività di monitoraggio ivi prevista.

Le parti danno atto e convengono che il Comune di Sant'Ilario d'Enza si riserva di recedere dalla convenzione per ragioni di pubblico interesse con effetto immediato, senza che l'Ente fruitore, debitamente informato con la presente clausola, possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo dal Comune, nel caso in cui il Comune ovvero le Autorità di controllo e garanzia ravvisino nella gestione ed utilizzo del servizio elementi di criticità e/o altri profili di non congruità o segnalino eccezioni di altra natura.

Le parti convengono la modifica o l'integrazione della presente convenzione a seguito di eventuali rilievi/richieste dalle Autorità garanti di cui sopra.

Art. 19 - Registrazione - Imposta di bollo

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tabella allegato "B" DPR n. 642 del 26.10.1972.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del DPR n. 131/1986.

Comune di Sant'Ilario d'Enza

Stazione Carabinieri di Sant'Ilario d'Enza
